

ISTITUTO COMPRENSIVO "ERNESTO SCHIAPARELLI"

Sede Via Roma, 7 – 13897 – Occhieppo Inferiore (BI) - Telefono: 015 591791 Sedi staccate: Occhieppo Superiore, Pollone, Sordevolo

PEC: biic80900x@pec.istruzione.it – Posta ordinaria: biic80900x@istruzione.it WEB: www.icocchieppoinferiore.it

AUTODICHIARAZIONE

II/La sottoscritto/a, Cognome
Luogo di nascita Data di nascita
Residente a
componente della commissione d'esame– esami di Stato 2021 conclusivi del I ciclo d'Istruzione
sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C, in data odierna e nei tre giorni precedenti;
o di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare, negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
 di non aver transitato e/o soggiornato in uno dei paesi soggetti a restrizioni indicati nelle ordinanze del Ministro della salute del 31/05/2021(vedi allegato).
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Il sottoscritto si impegna a comunicare alla segreteria didattica, via e-mail, all'indirizzo biic80900x@istruzione.it eventuali cambiamenti rispetto a quanto dichiarato.
Luogo e data:
Firma leggibile



ISTITUTO COMPRENSIVO "ERNESTO SCHIAPARELLI"

Sede Via Roma, 7 - 13897 - Occhieppo Inferiore (BI) - Telefono: 015 591791

Sedi staccate: Occhieppo Superiore, Pollone, Sordevolo

PEC: biic80900x@pec.istruzione.it - Posta ordinaria: biic80900x@istruzione.it WEB: www.icocchieppoinferiore.it

Allegato:

Da Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministero della Salute: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". (21A03042) (G.U. Serie Generale, n. 114 del 14 maggio 2021) con aggiornamenti al 31 maggio e al 31 luglio 2021:

Elenco A: Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per questi Paesi non è prevista nessuna limitazione (data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2021).

Elenco B: gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico verranno individuati, tra quelli di cui all'Elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Sono consentiti gli spostamenti da e per questi Paesi senza necessità di motivazione. Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco (data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2021).

Elenco C: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. Limitazioni: in base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione.

Adempimenti: per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'Elenco C dell'Allegato 20, la normativa prevede che al rientro in Italia sia obbligatorio:

- presentare la certificazione verde da cui risulti che ci si sia sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell'ingresso in Italia con esito negativo;
- compilare il Passenger Locator Form Modulo di localizzazione digitale prima dell'ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l'autodichiarazione resa al vettore;
- comunicare al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso (Consulta la pagina: COVID

 19 Numeri verdi e informazioni regionali.

La mancata presentazione della certificazione verde, recante il risultato negativo del tampone di cui sopra comporta i seguenti obblighi:

- isolamento sanitario per dieci giorni presso l'indirizzo indicato nel modulo di localizzazione digitale
- · tampone al termine dell'isolamento di dieci giorni.

Le disposizioni restano in vigore fino al 30 luglio 2021.

Deroghe:

a condizione che non insorgano sintomi COVID-19, sono previste specifiche deroghe agli adempimenti di cui sopra:

• l'obbligo di tampone 48 ore prima della partenza non si applica nei casi previsti nei casi di cui all'art. 51 comma 7) lettere a), b), c), f), g), l), n), m), o), consultabili nella sezione Deroghe (data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2021).

Elenco D: Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Giappone, Canada e Stati Uniti nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con ordinanza, tra quelli di cui all'Elenco E.

Limitazioni all'ingresso: in base alla normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale). Sono previste restrizioni all'ingresso in Italia in caso di transito o soggiorno in Paesi dell'Elenco E nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia.

Adempimenti: al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai questi Paesi è necessario:

- sottoporsi a tampone molecolare o antigenico, effettuato nelle 72 ore prima dell'ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo
- compilare il Passenger Locator Form Modulo di localizzazione digitale prima dell'ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l'autodichiarazione resa al vettore
- comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
- raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato
- sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni
- sottoporsi al termine dell'isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico.

Le disposizioni restano in vigore fino al 30 luglio 2021.

Deroghe: a condizione che non insorgano sintomi COVID-19, sono previste specifiche deroghe di seguito riportate:

- l'obbligo di tampone 72 ore prima della partenza non si applica nei casi previsti nei casi di cui all'art. 51 comma 7) lettere a), b), c), f), g), l), n), m), o), consultabili nella sezione Deroghe;
- gli obblighi di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone al 10 giorno, non si applicano nei casi previsti dall'articolo 51, comma 7, del Dpcm 2 marzo 2021, consultabili nella sezione Deroghe.

Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2021

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Regole specifiche sono state adottate per i seguenti Paesi:

- Brasile
- •India, Bangladesh e Sri Lanka

Il rientro/l'ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Resta confermata inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell'elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).



ISTITUTO COMPRENSIVO "ERNESTO SCHIAPARELLI"

Sede Via Roma, 7 - 13897 - Occhieppo Inferiore (BI) - Telefono: 015 591791

Sedi staccate: Occhieppo Superiore, Pollone, Sordevolo

PEC: biic80900x@pec.istruzione.it - Posta ordinaria: biic80900x@istruzione.it WEB: www.icocchieppoinferiore.it

Adempimenti: al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai questi Paesi è necessario:

- sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell'ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo
- compilare il Passenger Locator Form Modulo di localizzazione digitale prima dell'ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l'autodichiarazione resa al vettore
 - sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni. Tale disposizione si applica solo agli ingressi in Italia successivi all'entrata in vigore dell'Ordinanza 16 aprile 2021
 - sottoporsi al termine dell'isolamento di 10 giorni ad un ulteriore **tampone** molecolare o antigenico. Coloro che abbiano fatto ingresso in Italia prima del 18 aprile 2021, devono completare il periodo di 14 giorni di isolamento e non devono effettuare ulteriori test
 - raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato

Vige l'obbligo, inoltre di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio all'azienda sanitaria locale.

Le disposizioni restano in vigore fino al 30 luglio 2021.

- a condizione che non insorgano sintomi COVID-19, sono previste specifiche deroghe di seguito riportate:
- l'obbligo di tampone 72 ore prima della partenza non si applica nei casi previsti nei casi di cui all'art. 51 comma 7) lettere a), b), c), f), g), l), m) n), o), consultabili nella sezione Deroghe.
- gli obblighi di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone al 10 giorno, non si applicano nei casi previsti dall'articolo 51, comma 7, del Dpcm 2 marzo 2021, consultabili nella sezione Deroghe.

Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2021